

TIPOLOGIE: nel nostro ordinamento sono previste due forme di pensioni legate all'età pensionabile:

- pensione di vecchiaia retributiva;
- pensione di vecchiaia contributiva.

REQUISITI: la pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata, a **domanda**, in favore dei **lavoratori dipendenti e autonomi** che hanno:

- 1) raggiunto l'età stabilita dalla legge;
- 2) perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
- 3) cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.

SISTEMI di CALCOLO: a seconda del **sistema di calcolo** in cui rientra l'assicurato, si avrà la pensione di vecchiaia **retributiva** oppure **contributiva**. In ogni caso il metodo della pensione di vecchiaia contributiva assorbirà nel tempo sia la pensione di vecchiaia "retributiva" che la pensione di anzianità.

LAVORATORI DIPENDENTI - PENSIONE di VECCHIAIA	
RETRIBUTIVA	CONTRIBUTIVA
- coloro che hanno maturato almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995;	- coloro che hanno versato il primo contributo obbligatorio dall'1.1.1996;
- coloro che avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni entro il 31.12.1995 e che saranno interessati dal calcolo misto della pensione	- coloro che, già iscritti ad una previdenza obbligatoria a tale data, optano per il sistema di calcolo contributivo

Pensione di vecchiaia retributiva

DESTINATARI: i lavoratori dipendenti (nonché gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e gli iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituitivi dell'AGO), **già assicurati alla data del 31.12.1995**. In particolare rientrano in questo ambito:

- 1) coloro che avevano almeno **18 anni di contribuzione** al 31.12.1995;
- 2) coloro che avevano un'anzianità contributiva **inferiore a 18 anni** entro il 31.12.1995 e che saranno interessati dal calcolo misto della pensione, in parte retributivo e in parte contributivo.

REQUISITI di ETÀ: hanno diritto alla pensione di vecchiaia coloro che possono far valere almeno (D.Lgs. 503/1992):

- 60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini;
- 20 anni di contributi (1040 contributi settimanali).

DONNE: per le lavoratrici del settore privato è previsto un graduale avvicinamento all'età pensionabile degli uomini fino al raggiungimento di 65 anni, a partire dal 2014 (art. 18, co. 1, L. 111/2011 - art. 1 L. 148/2011), il requisito di età pari a 60 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia è incrementato di:

- un mese dal 1° gennaio 2014;
- due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015;

- tre mesi dal 1° gennaio 2016;
- quattro mesi dal 1° gennaio 2017;
- cinque mesi dal 1° gennaio 2018;
- sei mesi dal 1° gennaio 2019;
- dal 1° gennaio 2020 di sei mesi ogni anno fino al 2025;
- dal 1° gennaio 2026 di altri tre mesi.

Gli incrementi vengono attuati facendo salvo l'innalzamento dell'età anagrafica basato sull'aumento dell'aspettativa di vita (v. dopo). In attesa che venga chiarito come interagiscano tra loro i due incrementi ecco il calendario dell'innalzamento a 65 anni dell'età pensionabile delle donne:

Anno	Età pensionabile donne settore privato (anni mesi)
2014	60 e 1 mese
2015	60 e 3 mesi
2016	60 e 6 mesi
2017	60 e 10 mesi
2018	61 e 3 mesi (60 e 15 mesi)
2019	61 e 9 mesi (60 e 21 mesi)
2020	62 e 3 mesi (60 e 27 mesi)
2021	62 e 9 mesi (60 e 33 mesi)
2022	63 e 3 mesi (60 e 39 mesi)
2023	63 e 9 mesi (60 e 45 mesi)
2024	64 e 3 mesi (60 e 51 mesi)
2025	64 e 9 mesi (60 e 57 mesi)
2026	65 (60 e 60 mesi)

SPERANZA DI VITA: I requisiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia (nonché di anzianità o per l'assegno sociale) devono essere aggiornati ogni **3 anni** in funzione dell'incremento della **speranza di vita** accertato dall'ISTAT (art. 22-ter L. 102/2009 - art. 12 L. 122/2010 - art. 18 L. 111/2011). In sede di primo aggiornamento ISTAT dal 2011, reso noto entro il **31.12.2011** e applicabile **dal 2013**, non è possibile superare i 3 mesi di adeguamento e, in caso di diminuzione della speranza di vita, l'aggiornamento non è effettuato. Il secondo adeguamento ISTAT dell'indice di speranza di vita è effettuato dal 2016 con cadenza biennale. L'adeguamento non opera nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungere il limite di età pensionabile. Pertanto gli incrementi di età per gli uomini, in attesa delle determinazioni ISTAT, sono per i primi periodi:

- dal 2013: 65 e 3 mesi;
- dal 2016: 65 e 6 mesi.

L'adeguamento alla speranza di vita si applica anche nei confronti di:

- regimi INPDAP e ENPALS;
- iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere;
- forze di polizia e forze armate, nonché vigili del fuoco.

INNALZAMENTO GRADUALE dell'ETÀ: il requisito anagrafico è andato a regime dall'1.1.2000. Fino a tale data è stato previsto dal D.Lgs. 503/1992 un graduale innalzamento dell'età pensionabile:

Periodo	Uomini	Donne
Dall'1.1.1994 al 30.6.1995	61	56
Dall'1.7.1995 al 31.12.1996	62	57
Dall'1.1.1997 al 30.6.1998	63	58
Dall'1.7.1998 al 31.12.1999	64	59
Dall'1.1.2000 in poi	65	60

DEROGHE al REQUISITO ANAGRAFICO: in determinati casi la legge prevede requisiti anagrafici diversi per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia da parte dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti:

Privi della vista	Si deve trattare di soggetti colpiti da cecità assoluta oppure in possesso di un residuo visivo non superiore a un decimo in ogni occhio. I limiti di età sono 55 anni e 10 anni di contributi (uomini) e 50 anni e 10 anni di contributi (donne).	D.Lgs. 503/1992
Privi della vista	I lavoratori privi della vista che non sono in possesso dei requisiti indicati al punto precedente, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se in possesso di: 60 anni di età e 15 anni di contributi (uomini) e 55 anni di età e 15 anni di contributi (donne)	INPS, circ. 65/1995
Lavoratori invalidi	Si tratta di soggetti con un grado di invalidità pari o superiore all'80% e il limite di età è fissato in 60 anni (uomini) e 55 anni (donne).	D.Lgs. 503/1992

ETÀ PENSIONABILE e REGIMI SPECIALI: in alcuni ordinamenti previdenziali speciali sono previsti limiti di età differenti per la pensione di vecchiaia:

- 1) per le casse di previdenza dei **professionisti**;
- 2) per ballerini e tescicorei iscritti all'**ENPALS**.

REQUISITI ASSICURATIVI e CONTRIBUTIVI: il diritto alla pensione di vecchiaia, oltre al requisito anagrafico, è riconosciuto a decorrere dal 2001 quando siano trascorsi almeno **20 anni** dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno **20 anni di contribuzione** (art. 2 D.Lgs. 503/1992). Prima del 2001 la legge indicata ha fatto salvi i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31.12.1992.

IL REGIME TRANSITORIO DETTATO DAL D.LGS. 503/1992, ALL. B

Periodi	Anzianità
Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994	16
Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996	17
Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998	18
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000	19
Dal 1° gennaio 2001 in poi	20

DEROGHE al REGIME ASSICURATIVO e CONTRIBUTIVO: la legge prevede una serie di eccezioni al regime generale dell'anzianità contributiva sopra delineato. Le deroghe riguardano:

- 1) coloro che anteriormente al 31.12.1992 siano stati ammessi alla **prosecuzione volontaria**;

2) i lavoratori subordinati che possono far valere un'**anzianità assicurativa di almeno 25 anni**, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a **52 settimane** nell'anno solare; è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;

3) lavoratori dipendenti che hanno maturato al **31.12.1992** una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi; questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa.

REQUISITO ASSICURATIVO e CONTRIBUTIVO e CASI PARTICOLARI: i casi che permettono di fruire di sconti sui requisiti di anzianità contributiva sono i seguenti:

1) lavoratori **non vedenti**: 4 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva per ogni anno di servizio effettivamente svolto in tale qualità (D.Lgs. 503/1992 - L. 120/1991 - L. 113/1985);

2) **invalidi civili e sordomuti**: ai lavoratori sordomuti (art. 1 L. 381/1970), nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al **74%** o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra D.P.R. 23.12.1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30.12.1981, n. 834) spettano 2 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, entro il limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa;

3) lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono **amianto** con esposizione **superiore a 10 anni**: l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di **1,25**. Inoltre, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 (art. 13, co. 7 e 8, L. 257/1992);

4) coloro che hanno subito un'**invalidità permanente** della capacità lavorativa di qualunque entità e grado, causata da atti di **terrorismo** (compresi coniuge e ai figli, anche maggiorenni e, in mancanza, ai genitori): aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione (art. 3, co. 1, L. 206/2004). Tale riconoscimento (INPS, circ. 122/2007):

- comporta la retrodatazione dell'inizio dell'assicurazione;

- non configura un accreditamento di contributi, ma ha effetto solo ai fini del riconoscimento e del calcolo della pensione;

- non configura un accreditamento di contributi, ma ha effetto solo ai fini del riconoscimento e del calcolo della pensione.

LAVORI USURANTI: un altro caso di deroga ai requisiti generali coinvolge i lavoratori adibiti ai cosiddetti lavori usuranti rispetto ai quali (art. 1 D.Lgs. 374/1993; art. 1 co. 37, L. 335/1995):

1) il **limite di età pensionabile** per la pensione di vecchiaia è anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione in tali attività entro un tetto massimo di 60 mesi. Hanno rilevanza anche le frazioni di anno superiori a 120 giorni, ma è necessario almeno un anno di attività usurante continuativa e avere svolto l'attività in mansioni usuranti dall'8 ottobre 1993 in avanti (D.Lgs. 374/1993);

2) spetta la **riduzione del requisito contributivo** di un anno ogni 10 anni fino a un massimo di 24 mesi complessivamente considerati;

3) spetta agli assicurati che applicheranno il **sistema contributivo** l'opzione per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di 1 anno per ogni 6 anni di occupazione nelle attività usuranti, ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia.

I benefici spettano anche ai beneficiari della **pensione di anzianità** rispetto ai quali la L. 183/2010 - Collegato Lavoro ha previsto una delega al Governo per realizzare l'attuazione, delega intervenuta con il D.Lgs. 67/2011. Tali benefici sono vigenti, ma hanno prodotto effetti solo per le domande presentate entro il 16.8.2001 dai soggetti individuati dal D.M. 17.4.2001. Risultano però inapplicabili in mancanza delle risorse e dei criteri applicativi, criteri che non possono essere quelli individuati dal D.Lgs. 67/2011 che riguarda il pensionamento anticipato e non di vecchiaia. L'**elenco** delle attività usuranti successive alla data dell'8.10.1993, è il seguente (tabella allegata al D.Lgs. 374/1993):

• Lavoro notturno continuativo

• Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati

• Lavori in galleria, cava o miniera

• Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie

• Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copriletto

• Lavori in cassoni ad aria compressa

• Lavori svolti dai palombari

• Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi

- Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo
- Autisti di mezzi rotabili di superficie
- Marittimi imbarcati a bordo
- Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza
- Trattoristi
- Addetti alle serre e fungaie
- Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.

All'interno di tali attività sono considerate mansioni **particolarmente usuranti** (D.M. 19.5.1999):

- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

DECORRENZA: i soggetti che **a decorrere dal 2011** maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia possono andare in pensione una volta **trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione** dei previsti requisiti ossia dal **1° giorno del 13° mese successivo al mese di maturazione dei requisiti** (art. 12 L. 122/2010 - cosiddetta **finestra mobile**). Gli assicurati che invece maturano i requisiti entro il 31.12.2010 continuano ad applicare le **decorrenze previgenti** alla L. 122/2010, come indicato di seguito:

REQUISITI MATURATI FINO AL 31.12. 2010

Requisiti maturati entro il	Finestra per dipendenti
31 marzo	1° luglio
30 giugno	1° ottobre
30 settembre	1° gennaio
31 dicembre	1° aprile

Qualora tali soggetti maturino i requisiti **entro il 2011** e continuino a lavorare, l'accesso al pensionamento in epoca successiva al 2011 avviene senza dovere applicare la nuova finestra mobile, trattandosi di soggetti in situazione di **finestra aperta**. Pertanto il lavoratore che, trovandosi nella situazione descritta, dal 2011 in poi intende andare in pensione di vecchiaia, la decorrenza coincide col **1° giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto**.

DEROGHE alle FINESTRE di USCITA: le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici **vigenti prima del 31.5.2010** continuano ad applicarsi nei confronti dei:

- lavoratori dipendenti che avevano in corso il **periodo di preavviso** alla data del 30.6.2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- lavoratori per i quali viene meno il **titolo abilitante** allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età, in relazione ad alcuni profili professionali specifici. Le **situazioni** che rientrano nella deroga sono le seguenti (INPS, msg. 1256/2011):

- piloti adibiti al trasporto pubblico commerciale che non prestano attività lavorativa in operazioni con due piloti, di cui uno di età inferiore ai 60 anni;
- piloti abilitati al collaudo di produzione e sperimentazione titolari della relativa licenza.

Le finestre di accesso previste per il pensionamento di vecchiaia dalla previgente normativa continueranno a trovare applicazione per gli iscritti al **soppresso fondo autoferrotranvieri** solo nell'ipotesi che all'atto della domanda di pensione venga prodotta la documentazione attestante la perdita del titolo abilitante al compimento dell'età pensionabile di 60 anni di età, ipotesi che si verifica quando l'iscritto al soppresso fondo autoferrotranvieri perda l'idoneità alla guida al compimento del 60° anno di età (INPS, msg. 5891/2011). Nel settore privato la deroga riguarda gli iscritti all'ex Fondo autoferrotranvieri quali piloti adibiti al trasporto pubblico commerciale che non prestano attività lavorativa in operazioni con due piloti, di cui uno di età inferiore ai 60 anni ; piloti abilitati al collaudo di produzione e sperimentazione titolari della relativa licenza.

Nei limiti di **10.000 unità** le regole previgenti si applicano anche ai seguenti lavoratori, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'1.1.2011:

- lavoratori **collocati in mobilità** sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30.4.2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; eventuali sospensioni della percezione dell'indennità di mobilità successive al 31.5.2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento;
- lavoratori collocati in **mobilità lunga** per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30.4.2010;
- lavoratori che, al 31.5.2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei **fondi di solidarietà** di settore (es. banche). In **alternativa a tale deroga**, il Ministero dell'economia può concedere la concessione del **prolungamento** dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data delle vecchie finestre e la data della decorrenza delle nuove finestre di uscita (art. 1, co. 37, L. 220/2010).

In **alternativa a tale deroga**, il Ministero dell'economia può concedere la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data delle vecchie finestre e la data della decorrenza delle nuove finestre di uscita (art. 1, co. 37, L. 220/2010). In ogni caso per i beneficiari dell'indennità di mobilità ordinaria che non rientrano nei citati casi, l'indennità di mobilità ordinaria può essere corrisposta **fino alla data di apertura della prima finestra utile di accesso alla pensione di vecchiaia**, qualora intervenga entro la durata della prestazione di mobilità ordinaria spettante (INPS, msg. 11.7.2008, n. 15953).

CESSAZIONE del RAPPORTO: per accedere alla pensione il lavoratore deve cessare il rapporto di lavoro alla data di decorrenza della pensione (L. 31/2008; INPS, circ. 126/2010). Coloro che hanno maturato il diritto entro il **31.12.1992** ma non hanno presentato domanda, non sono obbligati a cessare il rapporto di lavoro. Il diritto a pensione di vecchiaia viene conseguito anche (INPS, circ. 89/2009):

- nel caso in cui il lavoratore, in possesso dei prescritti requisiti abbia cessato il rapporto di lavoro e si sia successivamente **reimpiegato**, anche senza soluzione di continuità, presso diverso datore di lavoro;
- nel caso in cui il lavoratore, dopo un periodo di inattività si rioccupi anche presso lo stesso datore di lavoro.

Al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia il rapporto non cessa automaticamente (salvo che il CCNL non lo preveda espressamente), ma occorre che le parti diano rispettivamente le **dimissioni** o intimino il **licenziamento** nel rispetto dei termini di **preavviso**. Di regola, secondo la **giurisprudenza** prevalente, il datore di lavoro deve comunicare il recesso solo dopo il raggiungimento dei requisiti, altrimenti il recesso sarebbe illegittimo e il lavoratore avrebbe diritto all'indennità di mancato preavviso (Cass. 933/1993; contra Cass. 5356/1995). Le **lavoratrici** che maturano con il compimento dei 60 anni di età il diritto alla pensione di vecchiaia hanno il diritto di **proseguire il rapporto fino all'età di 65 anni** senza dovere manifestare tale opzione (D.Lgs. 5/2010; Corte Cost. 275/2009), né ottenere il consenso del datore di lavoro. In attesa che venga attuata la delega (art. 1, co. 2, L. 243/2004) che **liberalizzi l'età pensionabile** e preveda incentivi ai lavoratori che proseguano il rapporto, i lavoratori al raggiungimento dell'età pensionabile possono:

- andare in pensione se in possesso di tutti i requisiti;
- oppure scegliere di **proseguire il rapporto** col consenso del datore di lavoro che può invece decidere di recedere nel rispetto del preavviso (non è più applicabile il regime dell'opzione previsto dalla L. 54/1982 in quanto superato dalla normativa successiva).

Al lavoratore che prosegue il rapporto, avendo già maturato i requisiti, la contribuzione versata non viene accreditata sulla posizione assicurativa, ma al massimo dà diritto ad un **supplemento di pensione**. Se il lavoratore in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia si rioccupa anche presso altro datore, è in ogni caso **licenziabile ad nutum** nel rispetto del preavviso.

Pensione di vecchiaia contributiva

REQUISITI: dall'1.1.2008 i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia contributiva a favore di coloro che hanno versato il primo contributo obbligatorio dal 1° gennaio 1996 o, già iscritti ad una previdenza obbligatoria a tale data, optano per il sistema di **calcolo contributivo**, sono i seguenti, fermo restando gli innalzamenti previsti per l'età (delle donne per adeguamento agli uomini) e per tutti (in funzione della speranza di vita), descritti in precedenza:

- 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne;
- possesso di almeno 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età (conferma della previgente normativa) oppure almeno 35 anni di anzianità contributiva e un'età pari a quella prevista per la pensione di anzianità, col sistema delle quote;
- almeno 5 anni di **contributi effettivi**, con esclusione quindi dei periodi di **accredito figurativo**;
- **cessazione di attività** lavorativa dipendente;
- importo della pensione contributiva non inferiore **all'assegno sociale** più il 20% di tale assegno (non vale per chi va in pensione con almeno 65 anni di età).

ANTICIPO della PENSIONE: la legge prevede le seguenti situazioni che giustificano un anticipo della pensione di vecchiaia contributiva:

- 1) per le **lavoratrici madri** di qualsiasi cittadinanza le quali, in alternativa alla maggiorazione del **coefficiente di trasformazione** per il calcolo della pensione, possono, appunto, godere di un'anzianità convenzionale di 4 mesi per ciascun figlio con il limite massimo di 12 mesi per poter ridurre l'età pensionabile (art. 1, co. 40, L. 335/1995; INPS, circ. 126/1996). Tale beneficio è alternativo a quello sperimentale previsto fino al 31.12.2015 che permette il pensionamento anticipato attraverso l'opzione per il sistema contributivo (INPS, msg. 7300/2010).
- 2) per i lavoratori addetti ad **attività usuranti**, in alternativa all'aumento dell'importo di pensione, si ha diritto all'anticipazione dell'età pensionabile di **1 anno ogni 6 anni di occupazione nelle attività usuranti di maggior gravità**, nel limite di 1 anno (INPS, circ. 115/2001). Rinviamo a quanto detto poco sopra per l'applicazione dei benefici.

DECORRENZA: come per le **pensioni di vecchiaia retributiva**, anche per quelle erogate con il sistema contributivo è previsto lo stesso **regime**.